**Pubblicato il 14/01/2025**

**N. 00005/2025 REG.PROV.COLL.**

N. 00165/2023 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 165 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Bertò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via San Francesco d’Assisi, n. 8, presso lo studio dell’anzidetto avvocato;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia e/o nullità

- del decreto emesso dal Questore della Provincia di Trento prot. n. -OMISSIS-, notificato al signor -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la “*revoca della licenza di porto di fucile uso caccia in essere ed il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria*”;

- del provvedimento di “*rettifica*” prot. n. -OMISSIS- al decreto di cui sopra di data -OMISSIS-, notificato allo scrivente difensore in pari data, con il quale è stata confermata la precedente decisione in quanto “*il decreto, a cui la presente rettifica si riferisce, non risultando affetto da vizio di merito, non necessita di ulteriori motivazioni o integrazioni dell’atto*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, infra-procedimentale e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno – Questura di Trento;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Antonia Tassinari e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. La Questura di Trento il -OMISSIS- ha da ultimo rilasciato al signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, la licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-. Con nota -OMISSIS- notificata il -OMISSIS- al medesimo signor -OMISSIS-, che è anche possessore di armi, è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione della licenza di porto d’armi in essere in ragione della “*mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 DM Sanità del 1998, per i titolari di autorizzazioni in materia di armi, nonché dei requisiti di affidabilità e buona condotta previsti dagli artt. 11 e 43 del TULPS in relazione ai fatti occorsi in data -OMISSIS- (guida sotto l’influenza di alcool) per i quali Le è stato riscontrato un tasso alcolemico di -OMISSIS- con ritiro immediato della patente di guida*”. La Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, successivamente ha segnalato che il signor -OMISSIS- già in data -OMISSIS- era stato deferito all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con sinistro stradale essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico di -OMISSIS-e che in data -OMISSIS- il medesimo signor -OMISSIS- era stato trovato incosciente a bordo della propria autovettura ferma ai margini della strada con un tasso alcolemico di -OMISSIS-. Ad integrazione della comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS- l’odierno ricorrente è stato quindi informato con nota del -OMISSIS- che anche i fatti occorsi nel -OMISSIS- avrebbero costituito motivo di revoca. Ai sensi dell’art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ha provveduto al ritiro cautelare delle armi e del titolo intestati al signor -OMISSIS-.

2. Nonostante le controdeduzioni inviate in data -OMISSIS- a mezzo PEC dall’interessato (cfr. documentazione versata in atti) in relazione all’avvio del procedimento per la revoca del titolo, il Questore della Provincia di Trento il -OMISSIS- ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia in essere vietando la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria nei confronti del signor -OMISSIS-. Il provvedimento cita la circolare del Ministero dell’Interno con la quale le Autorità vengono esortate ad adottare provvedimenti inibitori nel caso di “*qualificate segnalazioni*” che possano far “*dubitare anche solo per indizi*” del possesso dei requisiti di affidabilità e in particolare richiama l’art. 1 n. 5 del DM Sanità del 1998, l’art. 43, comma 2, del TULPS e la sentenza n. 2404 del 23 maggio 2017 del Consiglio di Stato, per poi concludere che sussistono “*preminenti esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività*” rispetto alle quali l’interesse del signor -OMISSIS- recede, posto che lo stesso non possiede “*i requisiti soggettivi di affidabilità in materia di armi*”. La revoca riporta anche il seguente passaggio: “*l’interessato non è intervenuto nel procedimento amministrativo*”. A seguito dell’istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 dell’anzidetto provvedimento del -OMISSIS- di revoca, è stato adottato il -OMISSIS- il provvedimento di “*rettifica*” prot. n. -OMISSIS- con il quale a seguito di “*disamina delle osservazioni in argomento*” non ravvisandosi “*elementi né nuovi né utili né per una diversa valutazione*” viene dato atto che il decreto a cui la rettifica si riferisce “*non necessita di ulteriori motivazioni o integrazioni*”.

3. La revoca del -OMISSIS- e la “*rettifica*” del -OMISSIS- sono state impugnate con il ricorso in esame per i motivi seguenti:

*I. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10-bis legge 241/1990 e 24 e 97 cost.; eccesso di potere; violazione del principio del giusto procedimento; difetto di istruttoria; illogicità manifesta*

L’omissione di qualsivoglia riferimento nel provvedimento di “*revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia*” alle controdeduzioni regolarmente presentate il -OMISSIS- dall’interessato vizia gravemente per violazione della normativa anche di rango costituzionale richiamata il provvedimento del -OMISSIS- mentre l’assenza di considerazione per la documentazione allegata all’istanza di annullamento in autotutela dell’-OMISSIS- inficia pure la “*rettifica*” del -OMISSIS- con cui è stato confermato il primo provvedimento. L’esame tossicologico del -OMISSIS- che consente una verifica retroattiva di ben 12 mesi ha dato esito negativo e del pari gli esami ematologici in data -OMISSIS- nonché la consulenza alcologica, il cui referto di data -OMISSIS- riporta che “*non [vi sono] controindicazioni al rilascio del porto d’armi per caccia al signor -OMISSIS-*”. La mancata considerazione di tutte le deduzioni e produzioni dell’odierno ricorrente, non ha permesso allo stesso di far valere in contraddittorio le proprie ragioni e sostanzialmente nemmeno di poter esercitare il primario diritto alla difesa.

*II. Eccesso di potere; motivazione contraddittoria ed insufficiente; irrazionalità, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta*

Gli impugnati provvedimenti della Questura di Trento, oltremodo afflittivi, sono privi di adeguata istruttoria e motivazione e in definitiva non rispettano il principio di proporzionalità. Il ricorrente ha pure frequentato un “*corso di sensibilizzazione salute, alcol e guida*” nelle date -OMISSIS- presso il Centro Alcologia Antifumo e altre Fragilità di -OMISSIS-. Emerge che l’assunzione di sostanze alcoliche da parte del signor -OMISSIS- è stata assolutamente sporadica ed occasionale per cui l’asserita “*inaffidabilità nell’uso di armi*” non può che ritenersi contraddittoria, proprio per il superficiale (*rectius*: assente) approccio istruttorio, nonché illogica per l’inesistente motivazione data. Gli episodi che fondano la revoca sono solo tre: il primo risale addirittura all’anno -OMISSIS-; il secondo non costituisce reato; quanto al terzo è stato pronunciato decreto penale di condanna a lavori di pubblica utilità, in corso di esecuzione da parte del Signor -OMISSIS- e a seguito di positivo espletamento degli stessi, verrà dichiarata l’estinzione del reato. Infine il signor -OMISSIS- non ha mai ha abusato delle armi a sua disposizione, a dimostrazione di una perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse.

4. L’Amministrazione dell’Interno costituitasi in giudizio per resistere al ricorso ha argomentato, diffusamente e puntualmente, per il rigetto del gravame. Ha rilevato in particolare che nel caso di specie la motivazione non è rappresentativa di un’istruttoria carente, risultando idonea a fornire all’interessato gli elementi di conoscenza necessari ai fini di una difesa. Ha osservato che le controdeduzioni da parte dell’interessato erano effettivamente pervenute alla Questura soggiungendo che tuttavia non vi erano elementi validi per una diversa valutazione avendo il legale sostanzialmente incentrato tali osservazioni su un effetto penale della guida in stato di ebbrezza contestata al proprio assistito. Ha sostenuto che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità privata e pubblica. Di conseguenza ai fini della revoca dell’autorizzazione, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso. Ha evidenziato che la guida in stato di ebbrezza alcoolica non rientra nei reati previsti dall’art. 43 comma 1 del TULPS mentre invece è da ben considerarsi annoverata nella casistica del comma 2 del medesimo articolo che cita: “*la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da* *quelli menzionati al primo comma e a chi non può provare la sua buona condotta e non dia affidamento di non abusare delle armi*” (indipendentemente che vi sia o meno una pronuncia penale). Ha infine ricordato quanto previsto dall’art. 35 comma 7 del TULPS e dall’art. 1, n. 5, del DM Sanità 1998.

5. In prossimità dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato una memoria richiamando tutte le precedenti argomentazioni, richieste, produzioni e conclusioni e contestando le difese svolte dall’Amministrazione resistente anche con riferimento ai successivi esiti degli esami tossicologici e del sangue da cui emergerebbe la totale astensione dall’uso di sostanze alcoliche da parte del ricorrente. La difesa del ricorrente ha pure sottolineato che al medesimo sono state rilasciate con scadenze ordinarie patenti di categoria superiore (-OMISSIS-) il che comproverebbe un rischio molto basso in relazione al consumo di sostanze alcoliche e che da quando il signor -OMISSIS- ha ottenuto il primo rilascio del porto fucile (-OMISSIS-) si sono verificati due soli episodi di assunzione di sostanze alcoliche

6. Alla odierna pubblica udienza del 9 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Il ricorso è privo di fondatezza.

II) Invero i decreti con cui il Questore di Trento il -OMISSIS- ha dapprima revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia nei confronti del ricorrente che non presentava sufficienti garanzie di affidabilità e successivamente il -OMISSIS- ha in sostanza confermato la revoca suddetta, per le ragioni che seguono risultano scevri dai vizi dedotti. Al riguardo è appena il caso di rilevare che l’utilizzo del *nomen iuris*, cui il giudice non è vincolato (*ex multis*, C.d.S. 1-OMISSIS- n. 8683), “*rettifica*” quanto al provvedimento successivo non vale a definire in tal senso la natura del medesimo. Nel caso di specie non è questione di errori materiali o irregolarità da rettificare e il provvedimento in realtà si connota per un effetto conservativo rispetto all’originaria revoca essendo semmai riconducibile alla tipologia provvedimentale della conferma in senso proprio dell’esito negativo precedente. A conferma di ciò vale rilevare che la “*rettifica*” si riferisce testualmente a “*elementi né nuovi né utili né per una diversa valutazione*”. La decisione in senso sfavorevole al ricorrente circa il porto di fucile ad uso caccia trova in definitiva fondamento nei due provvedimenti impugnati il secondo dei quali integra *per relationem* sotto il profilo istruttorio e motivazionale il primo.

III) Al riguardo giova preliminarmente rammentare che il nostro ordinamento, come insegna la Corte Costituzionale (sentenza 440/1993), non riconosce quale diritto assoluto ed incomprimibile del singolo il possesso di un’arma e l’utilizzo della medesima (C.d.S., sez. III, n. 8203/2019; sez. III, n. 7600/2019). Il rilascio o il rinnovo della licenza a portare le armi, disciplinato in particolare dagli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, rappresenta, infatti, una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dagli articoli 699 cod. pen. e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (C.d.S., sez. III, n. 4968/2019) per cui “*la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica*” (C.d.S., sez. III, n. 2404/2017). In materia di porto d’armi l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati ai sensi dell'art. 10, 11, commi 1 e 3 prima parte e 43, comma 1, del r.d. n. 773 del 1931, ovvero di poteri discrezionali ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 seconda parte, 39, 42 e 43, comma 2, del r.d. n. 773 del 1931. In queste ultime ipotesi spetta all’Autorità di pubblica sicurezza ogni valutazione finalizzata a prevenire l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Tale valutazione è giudizialmente sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e al travisamento dei fatti (cfr., tra le tante e tra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 5199/2022 con la giurisprudenza ivi richiamata). Sempre in tal senso va pure rilevato che i provvedimenti di contenuto negativo in materia di armi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, anche di singoli episodi privi di rilevanza penale (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, sent. n. 400/2021). Da ciò l’ulteriore corollario secondo cui “*non risulta affatto necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua eventualmente concomitante rilevanza penale, essendo al riguardo sufficiente l’autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell’autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria* *un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi*” (cfr. tra le più recenti, sentenza T.R.G.A. Trento, 15 gennaio 2021, n. 5 e 14 ottobre 2019, n. 126).

IV) La revoca qui contestata tramite l’impugnazione dei due provvedimenti negativi, atteso lo specifico testuale richiamo all’(in)affidabilità trova fondamento nella disposizione dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 773 del 1931 (“*La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.*”). La licenza di portare armi, ai sensi dell'anzidetto art. 43, comma 2, presuppone infatti la sussistenza, oltre che dell’affidabilità nell’uso delle stesse da parte del richiedente, anche del requisito della c.d. buona condotta, la quale invero presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa del pericolo di abuso con la conseguenza che la licenza di porto di fucile può essere rilasciata o mantenuta solo a persona assolutamente esente da mende e che osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile. (cfr. C.d.S. sez. III, sent. n. 500/2021; T.A.R. Liguria, sez. I, sent. n. 100/2021).

V) Ciò premesso, e fermo restando - come detto - che il sindacato sull’opportunità di negare o meno la licenza si arresta, per questo giudice, al limite del necessario requisito della ragionevolezza del provvedimento assunto dall’Autorità di pubblica sicurezza, va evidenziato che né il primo né il secondo motivo di ricorso, che meritano una trattazione congiunta attesa la loro connessione, sono suscettibili di positivo apprezzamento. Quanto alla doglianza che attiene alla mancata considerazione di tutte le deduzioni e produzioni e quindi alla lesione delle prerogative partecipative del destinatario del procedimento amministrativo conclusosi con i provvedimenti impugnati, vale sottolineare che la decisione di revocare il porto d’armi, successivamente confermata, non evidenzia complessivamente le violazioni procedimentali richiamate così come tantomeno rileva nella fattispecie alcuna infrazione del diritto di difesa. Le osservazioni del ricorrente di cui alle note del -OMISSIS- e dell’-OMISSIS- e il corredo documentale di quest’ultima rappresentano concreta dimostrazione dell’effettiva partecipazione al procedimento da parte dell’interessato da cui emerge in tutta evidenza un’intrinseca e spiccata connotazione defensionale. Ebbene tali osservazioni, pur apprezzate nel contesto unitario dei provvedimenti impugnati del -OMISSIS-, semplicemente non sono state ritenute sufficienti dal Questore a suffragare una diversa decisione e ciò a maggior ragione se solo si considera che le osservazioni suddette si basano sugli effetti penali della guida in stato di ebbrezza contestata al ricorrente mentre la revoca non deriva da reati immediatamente ostativi ex art. 43, comma 1, del r.d. n. 773 del 1931. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, quindi, nessun *vulnus* ai suoi diritti di partecipazione al procedimento e ai diritti defensionali nell’ambito di quest’ultimo è ravvisabile nei provvedimenti riguardanti il porto d’armi in questione. Anche l’eccesso di potere dedotto con riferimento a molteplici figure sintomatiche, è privo di pregio. Vale infatti evidenziare a tale riguardo che i provvedimenti qui contestati, e in particolare il decreto del Questore del -OMISSIS-, trovano essenzialmente fondamento nell’episodio di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di -OMISSIS- dell’-OMISSIS- che ha determinato il ritiro immediato della patente di guida al ricorrente nonché nel rinvenimento del medesimo il -OMISSIS- incosciente a bordo della propria autovettura ferma ai margini della strada con un tasso alcolemico di -OMISSIS-. Agli episodi anzidetti si riferiscono del tutto analogamente le comunicazioni di avvio del procedimento del -OMISSIS- e del -OMISSIS-. Nonostante il richiamo *ad abundantiam* contenuto nei suddetti atti anche ad anteriori comportamenti di abuso nella guida di sostanze alcoliche (cfr. sinistro stradale risalente al -OMISSIS- con riscontro di un tasso alcolemico di -OMISSIS-) destinati in ogni caso a pesare in termini di “*affidabilità*” e “*buona condotta*” del ricorrente nel senso precisato dalla giurisprudenza dianzi richiamata, è infatti la più recente condotta del -OMISSIS- che nella fattispecie e nell’economia complessiva dei provvedimenti censurati assume *ex sè* rilevanza preponderante fattuale. Ebbene a fronte di tali recenti condotte l’aver ritenuto che le controdeduzioni del -OMISSIS- - che il primo provvedimento del -OMISSIS- non ha considerato ma che risultano disaminate nel provvedimento del -OMISSIS- - non offrano “*elementi né nuovi né utili né per una diversa valutazione*” per cui il primo provvedimento “*non necessita di ulteriori motivazioni o integrazioni*”, non appare assolutamente irragionevole. Del pari non rileva l’aver disatteso nel provvedimento del -OMISSIS- la documentazione nel frattempo prodotta dal ricorrente, vale a dire l’esame tossicologico del -OMISSIS-, gli esami ematologici in data -OMISSIS- nonché la consulenza alcologica del -OMISSIS-. A tacere del fatto che l’esame tossicologico dovrebbe consentire una verifica retroattiva di 12 mesi ma è smentito dal tasso alcolemico di -OMISSIS- riscontrato al ricorrente l’-OMISSIS-, la valutazione prognostica dell’Autorità di pubblica sicurezza circa la possibilità di abusare delle armi da parte del ricorrente è del tutto plausibile ed appare ancora “*attuale*”. Pur considerando che il soggetto che ha abusato di alcol non può comunque essere considerato *sine die* inaffidabile (cfr. T.R.G.A. Trento, 12 aprile 2022, n. 79) tuttavia oggettivamente non risulta manifestamente irragionevole da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza l’aver ritenuto ancora insufficiente il lasso di tempo intercorso, pari a due anni, al fine di reputare superate le problematiche di abuso in questione. La revoca al ricorrente della licenza di portare armi che, merita ribadire, trova riscontro nel comma 2 e non nel comma 1 dell’art. 43 del r.d. n. 773 del 1931 ed è strumentale alla migliore tutela del preminente interesse pubblico all’incolumità e sicurezza dei cittadini in definitiva è supportata da una valutazione discrezionale di inaffidabilità che non solo appare ancora attuale ma risulta del tutto appropriata ed *ictu oculi* non irragionevole nonchè priva di qualsivoglia profilo di abnormità.

VI) In conclusione, l’attuale condizione di inaffidabilità non illogicamente ritenuta dall’Autorità di pubblica sicurezza giustifica e sorregge i provvedimenti di revoca e - per conseguenza - risulta allo stato priva di fondamento la pretesa del ricorrente di ottenere il porto d’arma per esercitare l’attività venatoria, avente comunque natura eminentemente voluttuaria e non quindi connessa ad un diritto fondamentale della persona.

In tale contesto la revoca della licenza adottata e confermata dal Questore è, quindi, legittima.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 165 del 2023 in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere alla Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
|   |  |  |
| L'ESTENSORE |  | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari |  | Alessandra Farina |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.